



SCHEMA DI CONTRATTO

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO LA SEGRETERIA TECNICA DELLA CABINA DI REGIA PER LA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER UNA FIGURA PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AI TEMI DELL'AGENDA 2030 E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER 16 MESI.

TRA

Il Committente, Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F.: 80007580279, qui rappresentata dal Dott. Luigi Masia, nato a _____ il __/__/__, C.F.: _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, autorizzato alla stipula del presente contratto, ai sensi della L.R. 31/12/2012, n. 54, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2919 del 18/09/2007 "art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa", e in esecuzione della Deliberazione n. 628 del 14 maggio 2019 e del Decreto Dirigenziale n. 49 del 23/05/2019;

E

l'incaricato dott. _____, nato a _____ il __/__/__ C.F.: _____, di seguito denominato "Collaboratore";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Conferimento della collaborazione

La Regione (come sopra rappresentata) conferisce l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività relative ai temi dell'Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile, attività di supporto alla Cabina di regia regionale e relativa Segreteria Tecnica, intervenendo anche nel coordinamento dei gruppi di lavoro, costituite per la definizione del procedimento di elaborazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e attività inerenti la gestione finanziaria e contabile del progetto relativa alla verifica sulla conformità della spesa per la rendicontazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all'incaricato (come sopra identificato), che accetta.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

Il Collaboratore opererà secondo le indicazioni del Coordinatore del Progetto, Dott. Roberto Bertaggia, Direttore dell'U.O Autorità Ambientale.

Le attività che il collaboratore si impegna a svolgere sono le seguenti:

- Agenda 2030 e Sviluppo Sostenibile;
- attività di supporto alla Cabina di regia regionale e relativa Segreteria Tecnica, intervenendo anche nel coordinamento dei gruppi di lavoro, costituite per la definizione del procedimento di elaborazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile;
- attività inerenti la gestione finanziaria e contabile del progetto relativa alla verifica sulla conformità della spesa per la rendicontazione al MATTM.

Il Collaboratore potrà svolgere la propria attività lavorative presso la sede della Direzione Commissioni Valutazioni, Palazzo Linetti, Calle Priuli 99 Venezia, secondo le proprie esigenze e con riguardo alle attività che saranno svolte secondo il piano di lavoro concordato con il Coordinatore del Progetto.

Art. 3 – Organizzazione, obblighi e modalità di espletamento della collaborazione

La Regione mette a disposizione del Collaboratore la sede di lavoro e gli strumenti che sono necessari per l'espletamento della collaborazione presso la propria sede.

Il collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il Coordinatore del Progetto, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività previste dal presente contratto; il Collaboratore, dovrà assicurare la propria presenza nei giorni necessari a garantire il coordinamento con la struttura regionale. Quando l'incarico viene svolto presso la Regione, dovranno essere rispettati gli orari di apertura e chiusura delle sedi, nonché i giorni di chiusura delle stesse. Potranno inoltre essere pattuiti momenti di necessaria presenza del collaboratore presso altre sedi della Regione o presso altri enti pubblici che collaborano con la Regione, in ragione alle esigenze di lavoro richieste.

Il Collaboratore è tenuto alla presentazione di relazioni bimestrali in ordine alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti.

Il Collaboratore, si impegna a non divulgare notizie o informazioni apprese in ragione dell'incarico o comunque relative all'attività regionale nel suo complesso e a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in contrasto con l'attività svolta dalla Regione. Il Collaboratore inoltre, ai sensi dell'art. 2595, e s.s. del Codice Civile, si assume l'obbligo di non utilizzare per fini personali le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività per conto della Regione, per il periodo di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.

Tutto il materiale elaborato dal Collaboratore in esecuzione del presente contratto è di proprietà della Regione. Il suddetto materiale potrà essere modificato, integrato e pubblicato dalla Regione, con

l'indicazione dell'autore, senza che il Collaboratore possa chiedere compensi integrativi o sollevare opposizioni.

Il Collaboratore si impegna ad evitare situazioni di conflitto di interessi e ad applicare principi di imparzialità nelle attività.

Il Collaboratore è tenuto al rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 26 della Legge n. 92/2012.

Art. 4 – Durata della collaborazione

La collaborazione si svolgerà dal 28 giugno 2019 fino al 31/10/2020, per un totale di 16 mesi.

Alla scadenza del suddetto periodo il rapporto di collaborazione si intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Art. 5 – Compenso e modalità di pagamento

A favore del Collaboratore è stabilito un compenso omnicomprendivo, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, di € 40.000,00.

Il compenso dovuto sarà liquidato di norma in rate bimestrali posticipate rispetto alla prestazione resa, previa attestazione da parte del Coordinatore del Progetto, dell'avvenuto regolare svolgimento della prestazione richiesta. Solo in casi eccezionali legati all'approvazione del bilancio di previsione annuale o della chiusura dello stesso e/o per motivi legati alla chiusura del progetto per motivi legati alla rendicontazione, il pagamento di due o più mensilità potrebbe venire accorpato in un'unica soluzione.

Art. 6 – Infortunio, malattia

Le Parti convengono che in caso di infortunio, malattia o altre cause di impossibilità di svolgimento della prestazione collaborativa, non ascrivibili al Collaboratore, il rapporto di collaborazione sarà sospeso, senza erogazione del relativo compenso, in base alle leggi nazionali vigenti in materia.

In caso si verifichi una delle ipotesi di cui al comma precedente, il corrispettivo verrà proporzionato in base al minor periodo di svolgimento dell'attività, in relazione agli obiettivi realizzati dal Collaboratore.

Il Collaboratore è tenuto a comunicare con la massima tempestività alla Regione il verificarsi delle situazioni sopraindicate.

Art. 7 – Risoluzione del contratto

E' ammessa la reciproca risoluzione anticipata del contratto per sopravvenuta impossibilità di esecuzione da parte dei contraenti, da comunicarsi in forma scritta entro un termine di preavviso di 30 giorni, fatta salva eventuale deroga autorizzata dal Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni.

Alla Regione è data facoltà di dare corso all'immediata risoluzione del rapporto per gravi inadempienze del Collaboratore che possano compromettere la realizzazione dell'incarico.

Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Coordinatore del Progetto, segnala al Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni la necessità di integrare i risultati. Il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni chiederà al collaboratore di integrare i risultati entro un termine di dieci giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione al lavoro svolto e ai risultati raggiunti. In caso di non soddisfacente adempimento nel termine dato, il contratto potrà essere risolto senz'altro avviso. Si applicano gli artt. 1453 e successivi del c.c.

Nei predetti casi la Regione provvederà al pagamento delle prestazioni in misura proporzionale al lavoro svolto e ai risultati conseguiti.

Art. 8 – Sicurezza sul lavoro

La Regione si impegna ad applicare le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 – Disciplina applicabile e responsabilità

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2919 del 18 settembre 2007 "art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 – Disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa" nonché la disciplina di cui al Libro V, Titolo III del Codice Civile.

Il Collaboratore esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo stesso a persone e cose, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversia il foro esclusivamente competente è quello di Venezia.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 12 articoli, e di accettarne i termini e le condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della
Direzione Commissioni Valutazioni

Il Collaboratore

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'art. 7.

Venezia,

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della
Direzione Commissioni Valutazioni

Il Collaboratore
